



**REGIONE
LAZIO**

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA' E RIFIUTI
Area Ciclo Integrato dei Rifiuti

28 SET. 2015

Prot. n. GR/02/16/ 513844

Roma, _____

AMA S.p.A.

Via Calderon de la Barca, 87
00142 Roma
PEC: amaroma@pec.amaroma.org

CSA S.r.l.

Via Viaro
04021 Castelforte (LT)
PEC: csa@pec.it

Ecoambiente S.r.l.

Corso della Repubblica, 283
04100 Latina
PEC: ecoambiente@pec.ecoambiente.latina.it

Ecologia Viterbo S.r.l.

Viale del Poggio Fiorito, 63
00144 Roma
PEC: ecologia.viterbo@legalmail.it

E. Giovi S.r.l.

Via Portuense, 881
00148 Roma
PEC: egiovi@pec.it

Holding Civitavecchia Servizi S.r.l.

Via Braccianese Claudia, 6/8
00053 Civitavecchia (RM)
PEC: hcs-civitavecchia@registerpec.it

Ind.eco S.r.l.

Via Monfalcone 23/a
04010 Borgo Montello (LT)
PEC: indeco@greenholdingpec.it

Lazio Ambiente S.p.A.

Via Carpinetana Sud, 144
00034 Colferro (RM)
PEC: pec.lazioambientespa@legalmail.it

MAD S.r.l.

Loc. Cerreto s.n.c.
03038 Roccasecca (FR)
PEC: itchacta@pec.madsrl.info

Pontina Ambiente S.r.l.

Via Ardeatina km 24,640
00040 Albano Laziale - loc. Cecchina (RM)
PEC: pontinaambientesrl@legalmail.it



Rida Ambiente S.r.l.

Via Valcamonica snc

04011 Aprilia (LT)

PEC: fabio.altissimi@pec.ridambiente.it

SAF S.p.A.

Strada Prov. Ortella Km. 3

03030 Colfelice (FR)

PEC: safspa@pec.it


Oggetto: Circolare ai soggetti titolari di impianti di trattamento meccanico biologico ed impianti di discarica – Criteri di classificazione.

Si porta a conoscenza di codeste Società la Circolare n. 11719/RIN del 25.9.2015 della competente Direzione del MATTM con la quale vengono forniti chiarimenti interpretativi in merito alla nuova classificazione dei rifiuti introdotta dal Regolamento UE 1575/2014 e dalla Decisione UE 955/2014.

Si segnala inoltre che, diversamente da quanto evidenziato nella citata Circolare, l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 "ecotossico" ad oggi vigente, nelle more dell'adozione da parte della Commissione europea di specifici criteri per l'attribuzione di tale caratteristica di pericolo, è rappresentata dalle modalità dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 - M6 e M7 (art. 7 comma 9-ter della legge 6 agosto 2015, n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", pubblicata in GU Serie Generale n.188 del 14.8.2015 – S.O. n. 49).

Certi di una fattiva collaborazione, si inviano cordiali saluti.

Il Dirigente
Ing. Flaminia Tosini



Allegato:

- Circolare n. 11719/RIN del 25.9.2015.



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0011719/RIN del 25/09/2015

A tutte le Regioni e Province autonome
Indirizzi in allegato

E, p.c. al Capo di Gabinetto
al Capo dell'Ufficio Legislativo
SEDE

Oggetto: chiarimenti interpretativi in merito alla nuova classificazione dei rifiuti introdotta dal Regolamento UE 1375/2014 e dalla Decisione UE 955/2014.

Il 18 dicembre 2014 la Commissione europea ha emanato il regolamento (UE) N. 1357/2014 *“che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”* e la decisione 2014/955/UE *“che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco europeo dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”*.

Il regolamento 1357/2014 (di seguito “regolamento”) contiene le nuove indicazioni dell'Unione europea per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti e sostituisce le precedenti caratteristiche di pericolo da H1 a H15, con le nuove caratteristiche da HP1 a HP15.

La decisione 2014/955/UE (di seguito “decisione”) modifica l'elenco europeo dei rifiuti introducendo alcuni nuovi codici, sopprimendo gli articoli 2 e 3 e sostituendo l'allegato della decisione 2000/532/CE.

Le disposizioni europee modificate dal regolamento e dalla decisione sono state recepite nell'ordinamento nazionale negli allegati D (Elenco dei rifiuti istituito dalla decisione della Commissione 200/532/CE) ed I (Caratteristiche di pericolo dei rifiuti) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il regolamento e la decisione si applicano in tutti gli Stati dell'Unione europea a far data dal 1° giugno 2015.

Nelle more dell'organica revisione della normativa nazionale di settore, si rende necessario fornire i necessari chiarimenti e specificazioni anche in relazione alle implicazioni di carattere operativo che discendono dal vigente quadro normativo di riferimento.

Preliminarmente, si ribadisce che dal 1° giugno 2015 il regolamento e la decisione trovano piena ed integrale applicazione nel nostro ordinamento giuridico e che, di conseguenza, a decorrere dalla medesima data, gli allegati D ed I del suddetto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non risultano applicabili, laddove essi risultino in contrasto con le suddette disposizioni dell'Unione europea.

In particolare per quanto concerne l'Allegato D al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, si precisa che continuano ad applicarsi soltanto i punti 6 e 7 del paragrafo intitolato "Introduzione", in quanto costituiscono recepimento di una disposizione comunitaria introdotta con l'articolo 7, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2008/98/CE, ancora vigente nel quadro normativo comunitario e non modificata dalle disposizioni in questione.

Per quanto concerne l'Allegato I, dal 1° giugno 2015 deve intendersi interamente disapplicato perché contiene disposizioni non conformi al disposto del nuovo regolamento.

Alla luce di quanto sopra esposto si precisa che:

- l'applicazione delle nuove disposizioni dell'Unione europea determina la necessità di provvedere alla riclassificazione dei rifiuti con cosiddetto "codice a specchio", per i quali la modifica delle caratteristiche di pericolo dell'Allegato III della direttiva 2008/98/CE, potrebbe causare la modifica della classificazione del rifiuto da pericoloso a non pericoloso o viceversa;
- per quanto attiene alla voce HP 14 "ecotossico" contenuta nell'allegato al regolamento, la corrispondente nota stabilisce che *"l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio"*; pertanto diversamente da quanto disposto nell'allegato D al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 non è più possibile determinare la caratteristica di pericolo mediante il sistema ADR per la classe 9 – M6 e M7.

La decisione ha introdotto un nuovo elenco dei rifiuti che si differenzia dal precedente per limitate modifiche. In particolare:

- a) sono stati introdotti due nuovi codici: il 010310 (fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 010307) e il 190308 (mercurio parzialmente stabilizzato);
- b) è stata modificata la descrizione del codice 010309 che in base alla nuova decisione diventa *"fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 010310"*.

Va segnalato quindi che eventuali ulteriori disallineamenti relativi alla descrizione dei codici dei rifiuti sono da imputarsi alla traduzione in lingua italiana del testo originario della decisione, non implicando alcuna modifica reale degli stessi codici, come del resto risulta dal testo originario della decisione in lingua inglese.

Sotto il profilo interpretativo si evidenzia che nella decisione, all'allegato "Elenco di rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE":

- a) nel paragrafo "Valutazione e classificazione", sottoparagrafo 2 "Classificazione di un rifiuto come pericoloso", alla quarta alinea la frase "I limiti di concentrazione di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*)." è da intendersi come "I limiti di concentrazione di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe che vengono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*).";
- b) nel capitolo "Valutazione e classificazione", paragrafo 1 "Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti" la frase "quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo di una determinata soglia" è da intendersi più propriamente nella maniera seguente "quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo del valore limite di concentrazione".

Sotto il profilo interpretativo si evidenzia che nel regolamento, all'Allegato "Allegato III Caratteristiche di pericolo per i rifiuti" sotto la voce HP 6 "Tossicità acuta" al secondo capoverso la frase "I seguenti valori limite sono da prendere in considerazione (...)" è da intendersi più propriamente come "I seguenti valori soglia sono da prendere in considerazione (...)". Sempre con riferimento all'Allegato al regolamento si evidenzia che sotto la voce HP 9 «infettivo» viene stabilito che "l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 9 è valutata in base alle norme stabilite nei documenti di riferimento o nella legislazione degli Stati membri"; a tal proposito si segnala che la legislazione pertinente vigente a livello nazionale è rappresentata dal DPR 254/2003 che elenca i rifiuti sanitari pericolosi.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)